

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO  
SERVIZIO 1 "ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE"

**Casa di cura "Di Stefano Velona s.r.l." con sede in Catania via S. Euplio 162. Sospensione dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'attività ambulatoriale di cui al D.D.G. 22.11.2011, n. 2372 e dell'accreditamento istituzionale il SSN di cui al D.D.S. n. 2004 del 19.10.2016.**

**Il Dirigente Generale**

- Visto lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- Vista la L.R. 8 novembre 1988, n. 39;
- Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
- Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
- Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- Visto il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002 e, in particolare, l'articolo 4;
- Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
- Visto il D.A. 22.06.2011, n. 1179 "Determinazione dell'aggregato di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità, per l'anno 2011" e, in particolare, l'art. 3;
- Visto il D.P.R.S. del 14 giugno 2016, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.
- Vista la Circolare n. 17/2014 del 30 dicembre 2014 "Definizione di procedure uniformi per lo svolgimento delle verifiche per l'accreditamento";
- Visto il D.A. n. 1468 del 27 agosto 2015 "Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate della Regione siciliana ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 463/03 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002";

- Visto il D.A. n. 319 del 2.3.2016 *“Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto dall’Intesa Stato Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012 dell’Intesa Stato Regioni del 9.02.2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie e per l’accreditamento. Definizione dei tempi per l’adeguamento. Percorso per l’istituzione dell’organismo tecnico accreditante”*;
- Visto il D.D.G. del 30.11.2007, pubblicato nella GURS del 21.12.2007, Parte I, n. 59, S.O. n. 2, con il quale la casa di cura *“Di Stefano Velona s.r.l.”* di Catania è stata accreditata istituzionalmente;
- Visto il D.D.G. 3.6.2010, n. 1501 con il quale sono state individuate le discipline autorizzate e accreditate della casa di cura *“Di Stefano Velona s.r.l.”* di Catania;
- Visto il D.D.G. 22.11.2011, n. 2372 con il quale la casa di cura *“Di Stefano Velona s.r.l.”* di Catania è stata autorizzata all’erogazione di prestazioni ambulatoriali ai sensi dell’art. 3 del D.A. 22.06.2011, n. 1179;
- Visto il D.D.S. 19.10.2016, n. 2004 con il quale, a seguito di verifica ispettiva da parte dell’ASP di Catania, è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale della Casa di cura *“Di Stefano Velona s.r.l.”*;
- Vista l’Ordinanza cautelare ex art. 45 L. n. 231/2001 emessa l’8.2.2019 dal Tribunale di Catania, Sezione GIP (n. 3781/2017 RGNR; n. 10681/2017 RG GIP), notificata a questo Dipartimento l’11.02.2019, con la quale è stata disposta *“la sospensione per la durata di anni 1 dell’autorizzazione regionale all’attività ambulatoriale del 22.11.2011 e dell’accreditamento istituzionale presso il SSN con DA 19.10.2016 in favore della casa di cura Di Stefano Velona s.r.l.”*
- Ritenuto, con riferimento alla predetta Ordinanza, di dover adottare il provvedimento di sospensione dell’accreditamento istituzionale e dell’autorizzazione allo svolgimento di attività ambulatoriale concessi alla casa di cura *“Di Stefano Velona s.r.l.”* sita in via S. Euplio n. 162 Catania, rispettivamente, con D.D.G. 30.11.2007 rinnovato con D.D.S. 19.10.2016, n. 2004 e con DDG 22.11.2011, n. 2372;
- Visto il D.D.G. 20 dicembre 2016 n. 8293 con il quale è stato approvato il contratto individuale di Dirigente preposto al Servizio 1 *“Accreditamento Istituzionale”*, stipulato il 13 dicembre 2016 tra il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e il Dott. Antonio Colucci;
- Visto il D.P.R.S. 16 febbraio 2018 n. 712 con il quale alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

## **DECRETA**

- ART. 1 Per le motivazioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo, l’accreditamento istituzionale e l’autorizzazione allo svolgimento di attività ambulatoriale concessi alla casa di cura *“Di Stefano Velona s.r.l.”* sita in via S. Euplio n. 162 Catania, rispettivamente, con D.D.G. 30.11.2007 rinnovato con D.D.S. 19.10.2016, n. 2004 e con DDG 22.11.2011, n. 2372, sono sospesi per la durata di un anno.
- ART. 2 È fatto obbligo alla Casa di cura *“Di Stefano Velona s.r.l.”* di provvedere tempestivamente al trasferimento dei pazienti ricoverati in regime di accreditamento presso altra struttura accreditata, garantendo la sicurezza dei pazienti e la continuità assistenziale, onde

pervenire nel più breve tempo possibile alla effettiva sospensione dell'attività di ricovero per conto del SSR.

ART. 3 L'Azienda sanitaria provinciale di Catania è incaricata di vigilare sulla corretta attuazione di quanto disposto con il precedente articolo e di relazionare in merito alle attività poste in essere dalla Casa di cura al fine di ottemperare a quanto disposto con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato alla Salute e inviato Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per estratto sulla GURS.

13/02/2019

F.to

Il Dirigente Generale  
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti